REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 32

Registro delle domande, dei titoli di proprietà industriale e delle trascrizioni

I titoli di proprieta' industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

a) l'Ufficio ricevente in cui e' stata depositata la domanda;

b) la data e il numero di concessione;

c) per le invenzioni, i modelli di utilita', i disegni e modelli, il relativo titolo;

d) il nome dell'inventore;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;

f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell'eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;

g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell'ultima registrazione da rinnovare. Il titolo di proprieta' industriale deve riportare l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullita' o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprieta' industriale. I titoli di proprieta' industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprieta' industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo e' rimessa all'interessato; una copia e' conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale e' in formato cartaceo. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un' apposita raccolta. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprieta' industriale. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprieta' industriale.

Versione in vigore dal 10 marzo 2010, non più in vigore dal 9 settembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale
Estremi	Decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-attuazione-del-codice-della-proprieta-industriale/art-32-registro-delle-domande-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it